

*Scuola di specializzazione in
enti non commerciali*

**Gli enti ecclesiastici
nell'ordinamento italiano**

*Curia Arcivescovile
4 novembre 2016
Piazza Fontana, 2 – Milano*



Arcidiocesi di Milano

Avvocatura



S.A.F. FONDAZIONE

dei Dottori Commercialisti di Milano



**Origine, struttura
e funzionamento**


Amministrazione e Atti

Slides 97 - 140

Don Lorenzo Simonelli
Avvocato Generale

Sommario

- Sintesi
- 1. Gli enti canonici diventano enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- 1.1 I principi costituzionali
- 1.2 Le fonti
- 2 Il processo di riconoscimento
- 2.1 La costituzione dell'ente canonico
- 2.1.1 Le peculiarità dell'ente canonico
- 2.2 Il procedimento di riconoscimento civile
- 2.3 Il decreto di riconoscimento canonico
- 2.4 L'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche
- 2.3 I "numeri" dell'ente ecclesiastico
- 2.4 L'ente canonico privo di riconoscimento canonico
- 3.1 L'Istituto di vita consacrata
- 3.2 La Diocesi
- 3.3 La Parrocchia
- 3.4 La Fondazione di culto
- 4 Attenzioni – equivoci – ambiguità
- 5.1 L'amministratore
- 5.2 Gli atti di amministrazione
- 5.3 Le alienazione e gli atti peggiorativi del Patrimonio Stabile
- 6 L'invalidità canonica e civile
- 7 Tabelle di sintesi circa le autorizzazioni canoniche



1. L'art. 7 della L. n. 121/85 e la norma comune di diritto internazionale privato
- 2.1 La genesi canonica dell'ente ecclesiastico
 - a) L'autorità competente,
 - b) Le molteplici tipologie di persone giuridiche canoniche,
 - c) I fini delle persone giuridiche canoniche.
- 2.2 L'iter del riconoscimento civile.
- 2.3 Il Decreto Ministeriale di riconoscimento civile
- 2.4 L'iscrizione del Registro delle Persone Giuridiche (Prefettura)

I documenti e i dati dell'ECCR presenti nel RPG:

 - a) Gli enti che possiedono la personalità giuridica "per antico possesso di stato"
 - b) Gli enti che depositano solo un estratto dello Statuto
 - c) Gli enti che nello Statuto non hanno tutte le norme essenziali
3. **Alcuni tipi di enti ecclesiastici**
 - a) L'istituto di vita consacrata
 - b) La Diocesi
 - c) La Parrocchia
 - d) La Fondazione di culto
4. Alcune attenzioni , gli equivoci e le ambiguità
5. L'amministratore, l'amministrazione e l'alienazione (e gli atti peggiorativi)
6. L'invalidità canonica e civile


Attenzioni – Equivoci - Ambiguità

Attenzioni da avere

Equivoci da evitare

Ambiguità da dissipare

Avvocatura della Curia di Milano



1°

L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
è un ente che trova la sua origine ed è retto dall'ordinamento canonico.

2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, **eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico**, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, **nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti**, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

1°

**L'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
è un ente che trova la sua origine ed è retto dall'ordinamento canonico.**

Intesa Tecnica, 24 febbraio 1997


Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984 nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche.

In particolare ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7 comma 2 dell'Accordo del 18 febbraio 1984 tali enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti **civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico.**

Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico il possesso in ogni caso dello statuto né la conformità del medesimo ove l'ente ne sia dotato alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private.

L'Amministrazione che esamina le domande di riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili verifica la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme per le diverse categorie di enti. In particolare l'Amministrazione accerta salvo che per gli enti di cui all'articolo 2 primo comma delle norme citate che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale: a tal fine **gli enti debbono produrre gli elementi occorrenti quali risultano dalla documentazione di regola rilasciata dall'autorità ecclesiastica, comprese le norme statutarie, ove ne siano dotati ai sensi del diritto canonico.**

99



2°

Gli scopi e le finalità dell'ente ecclesiastico sono disciplinati dalla normativa canonica, anche dopo il suo riconoscimento agli effetti civili.

Can. 114

§ 1. Le persone giuridiche sono costituite o dalla stessa disposizione del diritto oppure dalla concessione speciale da parte della competente autorità data per mezzo di un decreto, come insiemi sia di persone sia di cose **ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa**, che trascende il fine dei singoli.

§ 2. Come fini, di cui al § 1, s'intendono quelli attinenti ad **opere di pietà**, di **apostolato** o di **carità sia spirituale sia temporale**.

§ 3. L'autorità competente della Chiesa non conferisca la personalità giuridica se non a quegli insiemi di persone o di cose, che perseguono un fine effettivamente utile e che, tutto considerato, sono forniti dei mezzi che si possono prevedere sufficienti a conseguire il fine prestabilito.

I requisiti dell'ente canonico necessari per essere riconosciuto come ente ecclesiastico

La L. n. 222/1985 così dispone:

Art. 1

Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali **abbiano fine di religione o di culto**, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 2

L'accertamento di cui al comma precedente è diretto a **verificare che il fine di religione o di culto sia costitutivo ed essenziale dell'ente**, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico (c. 3).

N.B.

- a) Per alcuni enti **si presume** sia la presenza del fine di religione e culto, sia il fatto che esso sia “costitutivo ed essenziale” (enti della costituzione gerarchica, istituti religiosi e seminari),
- b) per gli altri enti **occorre accertare/dimostrare** la presenza del fine di religione o di culto, sia il fatto di essere “costitutivo ed essenziale”.

Per verificare la sussistenza del fine di religione o culto di un ente canonico – limitatamente agli effetti delle leggi civili e del suo riconoscimento come soggetto nell'ordinamento statale – occorre riferirsi al criterio introdotto dall'art. 16, L. 222/1985

Art. 16

Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

- a) **attività di religione o di culto** quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana
- b) **attività diverse da quelle di religione o di culto** quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro

N.B.

Per precisione occorre sottolineare che la lettera a) dell'art. 16 fa riferimento alle attività e non ai fini di “religione o culto”

La questione della sussistenza “essenziale e costitutiva” delle finalità di religione o culto dell’EECR non coincide con le attività che può svolgere.


Infatti, ai sensi dell’art. 7, co. 3, della L. 121/1985 e dell’art. 15 della L. 222/1985, l’ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che hanno finalità (o natura?) diversa da quelle di religione o culto.

Art. 7, c. 3, L. n. 121/1985

Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. **Le attività diverse da quelle di religione o di culto**, svolte dagli enti ecclesiastici, **sono soggette**, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, **alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.**

Art. 15, L. n. 222/1985

Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti **possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto**, alle condizioni previste dall'articolo 7, n. 3, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio 1984.



6°

La possibilità riconosciuta all'ente ecclesiastico di svolgere (gestire) anche attività diverse da quelle di religione o culto deve comporsi con il can. 114 che vincola (limita) l'azione dell'ente canonico ad un fine corrispondente alle finalità della Chiesa (opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale).

Ciò significa che l'ente canonico (ecclesiastico) civilmente riconosciuto non può essere utilizzato per gestire “qualsiasi” attività.


È ambiguo il riferimento al concetto di “attività strumentale”. Infatti:

- in alcuni casi è invocato per “giustificare e proteggere” un’attività che è oggettivamente diversa da quelle di religione e culto, al fine di godere delle agevolazioni escluse per le attività diverse
- in altri casi è evocato per tentare di assegnare la finalità di religione e culto ad un ente che gestisce solo cosiddette “attività diverse” ai sensi dell’art. 16, lett. b (per esempio erigere una fondazione di culto al solo fine di gestire un’attività scolastica paritaria)
- infine è invocato dall’Amministrazione Finanziaria per limitare alcune agevolazioni (soggettive) riconosciute all’ente ecclesiastico in forza della cosiddetta equiparazione concordataria (art. 7, co. 3); si vedano alcune sentenze e documenti di prassi che escludono l’applicazione dell’aliquota IRES agevolata alle attività commerciali non strumentali

PARTE II

L'amministrazione e l'amministratore

Avvocatura della Curia di Milano



Il codice di diritto canonico esprime al can. 1279 la [regola generale circa l'amministrazione dell'ente](#):

§ 1. **L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona** cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore.

§ 2. Per l'amministrazione dei beni di una persona giuridica pubblica che dal diritto o dalle tavole di fondazione o dai suoi statuti non abbia amministratori propri, l'Ordinario cui la medesima è soggetta assuma per un triennio persone idonee; le medesime possono essere dall'Ordinario riconfermare nell'incarico.

I doveri dell'Amministratore

Can. 1283:

Prima che gli amministratori inizino il loro incarico:

- 1° gli stessi devono garantire con giuramento avanti all'Ordinario o a un suo delegato di svolgere onestamente e fedelmente le funzioni amministrative;
- 2° sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione;
- 3° una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie.

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa;

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. ...

§ 2. Devono pertanto:

...

4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;

5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

I doveri dell'Amministratore

Can. 1284:

§ 1. ...

§ 2. Devono pertanto:

7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti dalla Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinare le modalità di presentazione.

I collaboratori dell'Amministratore

Can. 1280:

Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

I doveri di chi collabora con l'Amministratore


Can. 1282:

Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.


Gli atti di amministrazione

Gli atti di alienazione e gli atti peggiorativi

Avvocatura della Curia di Milano




Il codice di diritto canonico presenta al can. 1281 la regola generale che distingue gli:



e, ai cann. 1291 -1295:

atti di alienazione e peggiorativi

① Il concetto di amministrazione ordinaria/straordinaria assunto dall'ordinamento canonico è del tutto diverso dal concetto assunto dal codice civile italiano. Nessuna analogia tra ordinamenti.




Regola generale: occorre la Licenza dell'Ordinario

Can. 1281:

§ 1. **Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria**, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.

§ 2. **Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria**; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette.

§ 3. **La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne abbia beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni.**



Quali sono gli atti di amministrazione straordinaria?

Gli **atti eccedenti l'ordinaria amministrazione** possono – a loro volta – essere distinti in relazione alla fonte giuridica che li individua:

a) **Determinati dal diritto stesso**

1) can. 1288: le liti attive e passive in sede civile;

2) can. 1267: le offerte

- il rifiuto di accettarle se vi sono questioni di maggiore importanza,
- l'accettazione se vi sono modalità di adempimento o condizioni.

b) **Determinati con decreto del Vescovo Diocesano, per le persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo**

Can. 1281 § 2: «... **spetta al Vescovo determinare gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, udito il Consiglio per gli affari economici diocesano».

c) **Determinati nello Statuto dell'Ente**

Can. 1281 § 2. «Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette».

Tutti questi atti devono essere autorizzati con licenza dell'Ordinario

Il caso: Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica Atti di amministrazione straordinaria

Can. 638

§ 1. Spetta al **diritto proprio** determinare, entro l'ambito del diritto universale, **quali sono gli atti che eccedono il limite e le modalità dell'amministrazione ordinaria**, e stabilire ciò che è necessario per porre validamente gli atti di amministrazione straordinaria.

§ 2. Le spese e gli atti giuridici di amministrazione ordinaria sono posti validamente, oltre che dai Superiori, anche dagli ufficiali a ciò designati dal diritto proprio, nei limiti del loro ufficio.

Cosa si intende per **diritto proprio**?

- Sicuramente gli statuti di ciascuno ente,
- Non si esclude, però, che tali atti possano essere definiti anche in forza di un provvedimento generale assunto dal Superiore Maggiore che ha la potestà canonica di modificare gli statuti.


Il caso: Atti di amministrazione straordinaria Istituti di Vita Consacrata Secolare

Can. 719

L'amministrazione dei beni dell'istituto, che deve esprimere e favorire la povertà evangelica, è regolata dalle norme del Libro V, I beni temporali della Chiesa, e dal diritto proprio dell'istituto. Il diritto proprio deve parimenti definire gli obblighi, specialmente di carattere economico, dell'istituto verso i membri che ad esso dedicano la propria attività.

**Gli atti di alienazioni e peggiorativi
del Patrimonio Stabile**

Avvocatura della Curia di Milano



Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile


La Licenza del Vescovo

Can. 1291:

Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il **patrimonio stabile** di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la **somma fissata dal diritto**, si richiede la **licenza dell'autorità competente** a norma del diritto.

I beni del **patrimonio stabile**:

- a) tra i beni economici di proprietà dell'ente, solo alcuni sono considerati appartenenti al «Patrimonio Stabile»; gli altri sono detti - per comodità - «disponibili»
- b) i beni del Patrimonio Stabile sono individuati da un atto (dell'autorità competente) detto di «legittima assegnazione» (per es. lo statuto, un decreto del Vescovo diocesano, un atto del Superiore maggiore)
- c) possono essere sia beni immobili che mobili (quindi anche prodotti finanziari)
- d) il can. 1291 riguarda solo i beni il cui valore supera la somma minima fissata dal diritto




Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile

La Licenza del Vescovo

Can. 1292 (autorità competente)

§ 1. Salvo il disposto del can. 638, § 3, **quando il valore dei beni che s'intendono alienare, sta tra la somma minima e quella massima da stabilirsi dalla Conferenza Episcopale per la propria regione, l'autorità competente, nel caso di persone giuridiche non soggette all'autorità del Vescovo diocesano, è determinata dai propri statuti;** altrimenti l'autorità competente è lo stesso Vescovo diocesano, con il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori nonché degli interessati. Il Vescovo diocesano stesso ha anche bisogno del consenso dei medesimi organismi per alienare i beni della diocesi.

§ 2. Trattandosi tuttavia di beni il cui valore eccede la somma massima stabilita, oppure di ex-voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi di valore artistico o storico, per la valida alienazione si richiede inoltre la licenza della Santa Sede.



Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile

La Licenza del Vescovo

Can. 1295 (atti peggiorativi)

I requisiti a norma dei cann. 1291-1294, ai quali devono conformarsi anche gli statuti delle persone giuridiche, devono essere osservati non soltanto per l'alienazione, ma **in qualunque altro affare che intacchi il patrimonio** della persona giuridica **peggiorandone la condizione**.

Can. 134 (Vescovo e non anche Ordinario)

§ 3. Quanto viene attribuito nominatamente al Vescovo diocesano nell'ambito della potestà esecutiva, **s'intende competere solamente al Vescovo diocesano** e gli altri a lui stesso equiparati nel can. 381, § 2, **esclusi il Vicario generale ed episcopale, se non per mandato speciale**.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Can. 638

§ 3. Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la **licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio**. Se però si tratta di **negozio che supera la somma fissata dalla Santa Sede** per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, **si richiede inoltre la licenza della Santa Sede** stessa.

§ 4. Per i monasteri *sui iuris*, di cui al cann. 615, e per gli istituti di diritto diocesano, è necessario anche il consenso scritto dell'Ordinario del luogo.

Atti di alienazione e peggiorativi del Patrimonio Stabile Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica

Circa la determinazione della somma minima e della somma massima, benché gli Istituti di Vita Consacrata non siano soggetti alle Conferenze Episcopali Nazionali, la Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica (Congregazione della Curia Romana) continua a far riferimento ai valori stabiliti dalle Conferenze locali

Rescritto pontificio, *Cum Admotae*, 6 novembre 1964

“Ai superiori generali delle religioni clericali di diritto pontificio ed agli abati presidenti della congregazioni monastiche vengono delegate le seguenti facoltà:

9. Concedere, con il consenso del loro consiglio e per un giusto motivo, il permesso di alienare beni della propria Religione, di pignorarli, di ipotecarli, di affittarli, di darli in enfiteusi; inoltre concedere che le persone morali della propria religione possano contrarre un debito fino ad una somma fissata dalla conferenza episcopale nazionale o regionale e approvata dalla sede apostolica”.

Le alienazioni e gli atti peggiorativi (del patrimonio stabile)



ARCIDIOCESI DI MILANO
Curia Arcivescovile
UFFICIO AMMINISTRATIVO DIOCESANO

Beatissimo Padre,

L'Ordinario Diocesano di Milano chiede che la FONDAZIONE PRO FAMIGLIA - con sede in Milano, sia autorizzata a vendere alla FONDAZIONE ISTITUTO SACRA FAMIGLIA - ONLUS, con sede in Cesano Boscone, a un prezzo complessivo non inferiore a € 1.920.000,00= (unmilionenovecentoventimila/00=), il complesso immobiliare sito in Milano - Via Zurigo n. 65 e distinto nelle mappe e nei registri catastali di quel Comune con i mappali 58, 59, 60, 79 e 83 del Foglio 462.

Il compendio immobiliare è meglio descritto nella relazione di perizia dell'ottobre 2009 a firma della società "PRAXI S.p.A." che lo ha valutato in € 1.960.000,00= (unmilione-novecentosessantamila/00=). In considerazione del fatto che una porzione di circa mq. 200 dell'edificio principale verrà gravata di un usufrutto trentennale a favore della Fondazione venditrice, il valore di stima viene ridotto a € 1.740.000,00= (unmilionesettecentoquarantamila/00=).

La somma ricavanda sarà destinata secondo gli scopi istituzionali dell'ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato l'operazione con delibera del 16 luglio 2009.

Il Collegio dei Consultori ed il Consiglio per gli Affari Economici della Diocesi hanno già espresso parere favorevole nelle sedute del 14 e 18 gennaio 2010.

Con profonda venerazione mi professo dev.mo

L'ORDINARIO DIOCESANO

don Claudio Stucchi

Milano, 01 FEB. 2010



Richiesta e Licenza della Santa Sede



CONGREGATIO PRO CLERICIS

BEATISSIMO PADRE

L'Ordinario dell'Arcidiocesi di Milano espone quanto segue.

La Fondazione Pro Famiglia, nella persona del suo Presidente, ha chiesto l'autorizzazione per procedere alla cessione di un compendio immobiliare posto in Comune di Milano via Zurigo, 65, alla Fondazione Istituto Sacra Famiglia - Onlus, con sede in Cesano Boscone, ad un prezzo complessivo non inferiore a € 1.920.000,00 (euro unmilionenovecentoventimila/00).

Il complesso immobiliare è distinto nelle mappe e nei registri catastali di quel Comune con i mappali 58, 59, 60, 79 e 83 del Foglio 462.

La relazione di perizia dell'ottobre 2009 ha attribuito al bene in oggetto il valore di € 1.960.000,00 (euro unmilione-novecentosessantamila/00). In considerazione del fatto che una porzione di circa mq. 200 dell'edificio principale sarà gravata di un usufrutto trentennale a favore della Fondazione venditrice, il valore di stima è ridotto a € 1.740.000,00 (euro unmilionesettecentoquarantamila/00).

La somma ottenuta dall'operazione sarà destinata secondo gli scopi istituzionali dell'Ente.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha approvato l'operazione con delibera del 16 luglio 2009.

Il Collegio dei Consultori ed il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici hanno espresso il consenso nelle rispettive sedute del 14 e 18 gennaio 2010.


CONGREGATIO PRO CLERICIS, attenta Ordinari Mediolanen. commendatione, Eidem benigne committit ut licentiam iuxta preces concedat, servatis de iure servandis.

Datum Romae, die 10 mensis Februarii 2010.

+ Bruno Brancaccio
fig.
Alto Maffei
St. S.

**L'invalidità civile dell'atto:
di amministrazione straordinaria
di alienazione o peggiorativo del patrimonio stabile**

Avvocatura della Curia di Milano



Invalidità dell'atto giuridico

L'art. 18 della legge 222/1985 “Enti e beni ...”

“Ai fini dell'invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici **non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l'omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche**”.

Si deve però tener conto anche del can. 1296

Qualora i beni ecclesiastici fossero stati alienati senza le debite formalità canoniche, ma l'alienazione sia civilmente valida, spetta all'autorità competente stabilire, dopo aver soppesato attentamente la situazione, se si debba intentare una azione e di che tipo, se cioè personale o reale, chi lo debba fare e contro chi, per rivendicare i diritti della Chiesa.

N.B. questo canone disciplina la materia anche laddove non esiste una norma come l'art. 18 della legge 222/1985.

**Sintesi delle autorizzazioni canoniche
dell'Ordinario, del Vescovo o del Superiore religioso**

Avvocatura della Curia di Milano

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
1	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	< somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20)	Nessuna licenza (salvo che tali atti siano stati inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria; in tal caso è necessaria la licenza dell'Ordinario o dell'autorità determinata dallo Statuto).
2	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma minima e < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	- Se l'ente non è soggetto al Vescovo Diocesano, l'autorità competente è quella prevista dallo Statuto. - Altrimenti è il Vescovo Diocesano (cf. can. 134).
3	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale) solo se di proprietà degli Istituti Diocesani Sostentamento del Clero	> somma minima (euro 250.000 Delibera CEI n. 20) < somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Licenza del Vescovo diocesano e previo parere dell'Istituto Centrale Sostentamento del Clero.

^[1] Delibera CEI promulgata in data 15 luglio 2013.

^[2] *Congregatio Pro Clericis*, Lettera al Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, prot. n. 2007/1479 del 23 luglio 2007

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
4	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Oltre alla licenza di cui ai nn. 1 e 2, serve anche la Licenza della Santa Sede.
5	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale) di proprietà degli Istituti Diocesani Sostentamento del Clero	> 3.000.000 (art. 36 L. 222/85)	Oltre alla licenza del Vescovo diocesano, serve la licenza della CEI e la licenza della Santa Sede
6	Ex voto, res pretiosae (beni di interesse artistico o culturale)	A prescindere	Oltre alla licenza dell'Autorità competente, occorre presentare la richiesta di licenza alla Santa Sede
7	Atto che intacca il patrimonio [stabile] peggiorandone la situazione.	Medesime soglie nn. 2-4	Medesime autorità competenti nn. 1-3

Tabella – Enti soggetti al Vescovo diocesano

	Atti relativi a beni che <u>non</u> costituiscono il patrimonio stabile	Valore dell'atto	Licenza
1	Beni mobili e immobili (compresi gli atti peggiorativi)	A prescindere	Potrebbero essere inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria e, dunque, richiedere la licenza dell'Ordinario o dell'autorità stabilita dallo Statuto.

Tabella – Istituti di vita consacrata (religiosa)

	Atti relativi a beni che appartengono al patrimonio stabile dell'Istituto religioso	Valore dell'atto	Licenza
1	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	< somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Licenza del superiore.
2	Mobili e immobili (diversi da ex voto, res pretiosae o di beni di interesse artistico o culturale)	> somma massima (euro 1.000.000 Delibera CEI n. 20)	Oltre alla licenza di cui al n. 1 serve anche la licenza della Santa Sede.
3	Ex voto, res pretiosae (beni di interesse artistico o culturale)	A prescindere	Oltre alla licenza del Superiore competente serve la Licenza della Santa Sede.
4	Atto che intacca il patrimonio [stabile] peggiorandone la situazione.	Medesime soglie nn. 1-2	Medesime autorità competenti nn. 1-2

Tabella – Istituti di vita consacrata (religiosa)

	Atti relativi a beni che <u>non</u> costituiscono il patrimonio stabile dell'Istituto religioso	Valore dell'atto	Licenza
1	Beni mobili e immobili (compresi gli atti peggiorativi)	A prescindere	Potrebbero essere inseriti tra gli atti di amministrazione straordinaria e, dunque, doversi applicare il can. 638, § 1.

Il Decreto dell'Arcivescovo di Milano Del 19 marzo 2014

Il can. 1281, § 1 C.I.C. stabilisce la necessità della licenza scritta data dall'Ordinario per porre validamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria;

il § 2 dello stesso canone precisa che spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della Diocesi, determinare tali atti per le persone giuridiche pubbliche a Lui soggette qualora esse siano prive, nei loro Statuti, di norme in merito;

visti pertanto i cann. 1291-1295 per le alienazioni e i negozi che possono peggiorare lo stato patrimoniale delle persone giuridiche pubbliche, nonché il can. 1297, relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella *delibera n. 38* della Conferenza Episcopale Italiana;

considerata la necessità di aggiornare le precedenti disposizioni, vista tra l'altro la promulgazione in data 1 settembre 2005 della *Istruzione in materia amministrativa* della Conferenza Episcopale Italiana;

attesa l'opportunità di differenziare le indicazioni per le fondazioni e le associazioni da quelle per le altre persone giuridiche pubbliche, come di seguito precisato;

avendo sentito il *Consiglio per gli affari economici della Diocesi della Diocesi di Milano* (CAED), nella sessione del giorno 20 gennaio 2014;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

DECRETO

stabiliamo che sono da considerarsi atti di straordinaria amministrazione, per le persone giuridiche pubbliche a Noi soggette:

1. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni immobili di qualunque valore;
2. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di trasferire o trasferiscono, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà di beni mobili culturali di qualsiasi valore nonché quelli relativi a tutti gli altri beni mobili se di valore superiore ai due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
3. gli atti giuridici che implicano l'obbligo di costituire o costituiscono, a titolo oneroso o gratuito, diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili di qualunque valore;
4. il contratto di comodato (anche a tempo parziale) e qualsiasi atto giuridico idoneo a trasferire la detenzione a titolo gratuito di un bene immobile;
5. gli atti giuridici che implicano l'acquisto a titolo oneroso di beni immobili di qualsiasi e di beni mobili di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
6. gli atti giuridici che comportano la variazione della destinazione urbanistica;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

7. le convenzioni urbanistiche;

8. le convenzioni con enti pubblici che comportano l'assunzione di oneri, obblighi o doveri;
nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

9. l'accettazione di donazioni, eredità e legati;

10. l'accettazione di liberalità (in beni e/o servizi) disposte da persone giuridiche, di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

11. la rinuncia a donazioni, eredità, legati;

12. le transazioni e gli atti giuridici che comportano la rinuncia ad un diritto;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

13. gli atti giuridici relativi alla realizzazione di nuove costruzioni e di ampliamenti, nonché quelli relativi alle demolizioni;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se relativi a nuove costruzioni e ampliamenti di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, a condizione che non riguardino le chiese;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

14. gli atti giuridici relativi all'esecuzione di interventi (su beni mobili e immobili) di manutenzione di valore superiore a due quinti della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291, nonché quelli relativi alla realizzazione di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti straordinaria amministrazione se di valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

15. gli atti giuridici di qualsiasi valore relativi all'esecuzione di interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione aventi ad oggetto i beni culturali, mobili e immobili, nonché il loro prestito;

16. gli atti giuridici che comportano l'inizio, il subentro, la cessione e la chiusura di attività commerciali, nonché il contratto di affitto o comodato di azienda e quello di associazione in partecipazione;

17. la costituzione di associazioni, fondazioni e comitati (compresa l'adesione ad enti già costituiti) se vi è il diritto di nominare consiglieri, nonché la costituzione di società e l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni societarie non quotate;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

18. la costituzione e l'estinzione di un ramo di attività ONLUS o INLUS;

19. i contratti bancari, compresi le deleghe e gli affidamenti, e i contratti di mutuo, anche gratuito, con persone giuridiche;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

20. i prestiti da persone fisiche se il valore complessivo di tutti i prestiti già ricevuti nell'anno è superiore ad un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione se il valore complessivo dei prestiti ricevuti nell'anno non è superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;

21. la concessione di prestiti, ad esclusione di quelli di modico valore a motivo di pietà o di carità;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti straordinaria amministrazione;

22. l'emissione e la cessione delle cambiali, l'avallo delle medesime e la concessione di fideiussioni e garanzie personali;

23. l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari (esclusi i soli titoli di stato italiani per un valore non superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291);

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

24. la costituzione di rendite perpetue o vitalizie;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

25. gli atti con i quali si introduce una causa o si resiste in giudizio avanti alle autorità giudiziarie o arbitrali, nonché la presentazione dell'interpello;

Atti di amministrazione straordinaria: Diocesi di Milano

26. i contratti di lavoro subordinato, nonché la stipula di contratti di collaborazione di durata superiore ad un anno;

nel caso di fondazioni e associazioni non si tratta di atti di straordinaria amministrazione;

27. la procura generale o speciale.

Le presenti disposizioni sostituiscono in tutto il decreto arcivescovile del 30 novembre 1990 (Prot. Gen. n. 2283/90) e saranno seguite da un'Istruzione (can. 34) circa gli atti relativi ai beni temporali delle persone giuridiche soggette al Vescovo, in cui dettagliare le condizioni e i valori cui attenersi per le autorizzazioni. Contestualmente dovranno essere inoltre determinati i procedimenti da osservare per la predisposizione delle pratiche autorizzative, con le competenze da assegnare ai diversi organismi di Curia e agli organismi di corresponsabilità ecclesiale (Collegio dei Consultori e Consiglio per gli affari economici della Diocesi di Milano); dette determinazioni dovranno essere integrate nel testo dell'Istruzione.

Mentre stabiliamo che il decreto entri in vigore in data **1 settembre 2014**, affidiamo ai competenti organismi di Curia il compito di provvedere a garantirne l'adeguata diffusione, conoscenza e applicazione: nella Curia arcivescovile; nelle persone giuridiche pubbliche a Noi soggette; nelle sedi competenti dell'amministrazione civile.

Milano, 19 marzo 2014

Cardinale Arcivescovo
Cancelliere Arcivescovile

L'affidamento della parrocchia all'Istituto Religioso Clericale

Can. 620

§ 1. Il parroco non sia una persona giuridica; tuttavia il Vescovo diocesano, ma non l'Amministratore diocesano, col consenso del Superiore competente, può affidare una parrocchia ad un istituto religioso clericale o ad una società clericale di vita apostolica, anche erigendola presso la chiesa dell'istituto o della società, a condizione però che un solo sacerdote sia il parroco della parrocchia, oppure, se la cura pastorale è affidata in solido a più sacerdoti, il moderatore di cui al can. 517, § 1.

§ 2. L'assegnazione della parrocchia di cui al § 1 può essere fatta sia in perpetuo, sia a tempo determinato; in ambedue i casi avvenga **mediante una convenzione scritta stipulata fra il Vescovo diocesano e il Superiore competente dell'istituto o della società; in essa, fra l'altro, venga definito espressamente e con precisione tutto quello che riguarda l'attività da svolgere, le persone da impiegare e le questioni economiche.**

AVVOCATURA **della Curia dell'Arcidiocesi di Milano**

Responsabile: dott. don Lorenzo Simonelli Avvocato Generale Curia di Milano	Indirizzo: Piazza Fontana 2 - 20122 Milano Telefono: 028556434 – Fax: 02861396 Mail: Avvocatura@diocesi.milano.it Web: www.chiesadimilano.it/avvocatura
--	---

L'Avvocatura è l'Ufficio, definito e strutturato secondo quanto determinato dal punto 2.4 della Parte Prima dello Statuto della Curia, di cui è responsabile l'Avvocato generale della Curia. L'Avvocatura appartiene al Settore per gli Affari Generali. L'Avvocatura può avvalersi, di esperti e può promuovere la costituzione di gruppi o di commissioni di studiosi e di operatori per le materie di competenza. L'Avvocatura opera nei seguenti ambiti di competenza:

1. Canonico 2. Ecclesiastico 3. Civile 4. Fiscale e contributivo

A partire dai suddetti ambiti e tenendo conto delle reciproche interdipendenze, l'Avvocatura svolge le funzioni seguenti:

- 1. Studio del diritto nella sua evoluzione normativa, giurisprudenziale, dottrinale**
- 2. Consulenza e assistenza 3. Informazione e formazione 4. Attività autorizzativa e di controllo 5. Elaborazione della normativa diocesana e sua applicazione**

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

2015 – Giuffrè

Prefazione di S. Em. Card. Pietro Parolin – Segretario di Stato



Presentazione

In occasione del trentesimo anniversario della L. n. 222 del 20 maggio 2015, un gruppo studiosi di diritto ecclesiastico ha raccolto in un testo l'esperienza e la conoscenza acquisita in molti anni di studio e lavoro attorno ai principali temi relativi all'Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto.

È nato così un libro che, con un linguaggio tecnico e accessibile, presenta la natura e le peculiarità di questo soggetto giuridico tanto presente in Italia (oltre 30.000) e promotore di molte iniziative a favore dell'uomo: dalle essenziali attività di religione o di culto alle tradizionali attività di natura sociale e culturale.

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

I destinatari

Il libro è un testo tecnico elaborato avendo presente due categorie di destinatari. Alla prima appartengono gli amministratori degli enti ecclesiastici ed i laici che partecipano ai loro consigli, alla seconda i moltissimi professionisti (per es. commercialisti, notai, avvocati, architetti, ragionieri, geometri, consulenti del lavoro, responsabili del servizio di prevenzione e protezione) che assistono tali enti, coloro che rappresentano la pubblica amministrazione (locale, centrale e comunitaria) e le istituzioni economiche con le quali l'ente ecclesiastico è in quotidiano rapporto (per es. banche, assicurazioni, fondazioni di erogazione), soprattutto a motivo delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

Gli autori confidano infatti che ciascun lettore possa trovare un effettivo aiuto per svolgere al meglio il proprio servizio e lavoro a beneficio dell'ente ecclesiastico che partecipa all'offerta di un servizio realmente benefico per le tantissime persone che quotidianamente godono delle sue attività diffuse capillarmente in Italia.



L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Autori



Bettetini Prof. Andrea	Professore ordinario di diritto canonico ed ecclesiastico, Università degli studi di Catania e Università Cattolica di Milano
Celli Mons. Andrea	Direttore Ufficio Giuridico del Vicariato di Roma
Clementi Rag. Patrizia	Fiscalista e collaboratrice dell'Avvocatura della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Interguglielmi Antonio	Mons. Vicedirettore Ufficio Amministrativo del Vicariato di Roma
Mistò Mons. Luigi	Segretario della Sezione amministrativa della Segreteria per l'economia, Città del Vaticano
Pilon Avv. Lorenzo	Consulente di diocesi ed istituti religiosi
S. Ecc. Redaelli Mons. Carlo	Arcivescovo di Gorizia e Presidente del Consiglio per gli affari giuridici della CEI
Rivella Mons. Mauro	Segretario dell'Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica, Città del Vaticano
Simonelli Don Lorenzo	Avvocato Generale della Curia dell'Arcidiocesi di Milano
Zambon Mons. Adolfo	Professore e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Triveneto

L'Ente Ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato

Sommario

- L'amministrazione dei beni nella comunità cristiana: responsabilità della Chiesa e del presbitero - *Redaelli S.E. Carlo*
- L'ente ecclesiastico. L'origine canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'ente ecclesiastico. Il riconoscimento della personalità civile - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Gli atti di amministrazione straordinaria. Normativa canonica e rilievi civilistici - *Interguglielmi Antonio*
- L'alienazione dei beni ecclesiastici ed i cosiddetti "atti peggiorativi" - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione dei beni ecclesiastici e la vigilanza dell'autorità competente - *Simonelli Lorenzo*
- Gli strumenti della vigilanza canonica - *Simonelli Lorenzo*
- L'alienazione dei beni immobili degli istituti di vita consacrata - *Simonelli Lorenzo*
- Il ruolo dei consigli nell'amministrazione dei beni della chiesa - *Zambon Adolfo*
- Indicazioni per il servizio del consiglio per gli affari economici della parrocchia - *Simonelli Lorenzo*
- L'amministrazione della parrocchia e la questione della perequazione - *Mistò Luigi*
- La prevenzione e la gestione delle criticità. Le procedure concorsuali - *Celli Andrea*
- La fiscalità dell'ente ecclesiastico - *Clementi Patrizia*
- Il bilancio preventivo dell'ente ecclesiastico - *Simonelli Lorenzo*
- Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici - *Bettetini Andrea*
- L'ente ecclesiastico ed il terzo settore - *Pilon Lorenzo*
- Quale futuro per l'ente ecclesiastico? - *Rivella Mauro*

La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

Presentazione

L'emanazione nel 2005 dell'*Istruzione in materia amministrativa* della CEI è all'origine di questo testo elaborato dagli Economi e dagli uffici amministrativi di undici diocesi italiane. Anche nel 1994, dopo la prima *Istruzione in materia amministrativa* fu promossa l'elaborazione di un *testo-base* capace di raccogliere sistematicamente quanto era di interesse per la parrocchia, a partire dal quale hanno fatto seguito differenti edizioni diocesane o regionali. Oggi, invece, si è riusciti a predisporre un'*unica edizione nazionale* che viene offerta a tutte le parrocchie italiane. Se il diritto canonico universale e l'*Istruzione in materia amministrativa* sono le fonti di questo volume, la prassi e l'esperienza degli uffici amministrativi, nonché la vita concreta delle nostre parrocchie, sono il crogiolo che ne ha plasmato la struttura interna e i contenuti. Così gli *Economi delle diocesi di Torino, Milano, Padova, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo*, con un lavoro che li ha impegnati per oltre due anni, hanno voluto realizzare un manuale capace di presentare con chiarezza e precisione giuridica le questioni che segnano il quotidiano cammino delle nostre comunità parrocchiali.



La gestione e l'amministrazione della Parrocchia

2008 – EDB Bologna

I destinatari

Il volume si rivolge ai *sacerdoti*, ma soprattutto ai *collaboratori parrocchiali* e ai *professionisti*. Per il parroco, quale legale rappresentante e amministratore della parrocchia, è una opportunità per conoscere i profili e gli adempimenti essenziali da tenere presenti nell'amministrare la parrocchia. Per i suoi collaboratori – e tra essi i primi sono i membri del Consiglio per gli affari economici della parrocchia – e per i professionisti (commercialisti, avvocati, ingegneri, geometri, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.) questo volume vuole essere sia un percorso che introduce alla conoscenza giuridica di quel particolare (e spesso travisato) soggetto che è la parrocchia, sia uno strumento che con fondata autorevolezza indica criteri sicuri con i quali interpretare e applicare la normativa canonica e civile. Fatta comunque salva la competenza riconosciuta al Vescovo diocesano di emanare norme particolari cui le parrocchie devono attenersi, i contenuti del testo (in primis quelli che trattano della materia tributaria) molto difficilmente potrebbero essere disattesi senza correre il rischio di aver posto atti illeciti e sanzionabili.



exLege

ITL Milano

exLege nasce alla fine degli anni '80 in forma di circolari indirizzate alle parrocchie della Diocesi di Milano. Rapidamente assume la forma di supplemento alla «Rivista Diocesana Milanese», diventando, a partire dal 1999, una rivista autonoma con cadenza trimestrale.

Curata dall'Ufficio Avvocatura della diocesi di Milano si avvale del contributo di esperti da tutta Italia.

Oggi exLege – unica nel suo genere – esce dall'alveo originario e si rivolge all'intero territorio nazionale.

• Destinatari

Parroci, membri dei Consigli parrocchiali per gli affari economici, associazioni ed enti *non profit*, enti ecclesiastici e studi professionali. L'attenzione specifica alle parrocchie e agli enti ecclesiastici rende la rivista uno strumento di informazione particolarmente utile anche per i professionisti (commercialisti, avvocati, architetti, geometri, consulenti del lavoro...) di cui le parrocchie e le diocesi si avvalgono per affrontare correttamente le questioni amministrative.

• Finalità

Scopo della rivista è quello di offrire precisi orientamenti e chiare indicazioni con la tranquillità di essere a norma di legge (di qui la scelta del titolo *exLege*) in ordine all'amministrazione e alla gestione delle parrocchie, ma anche, in generale, degli enti ecclesiastici e degli altri soggetti che vi gravitano attorno (associazioni sportive e non, organizzazioni di volontariato, Onlus, eccetera).

• Contenuti

Le finalità vengono conseguite attraverso una costante presentazione della normativa ecclesiastica, civile e tributaria, accompagnata da una lettura critica della stessa in riferimento alle peculiarità degli enti ecclesiastici.

• Guide operative

Alcune tematiche, già trattate in diversi articoli, sono riprese in forma monografica nel supplemento *Le guide operative* con lo scopo di fornirne un quadro completo, sintetico e, soprattutto, pratico.

• La rivista on line

La raccolta delle annate può essere liberamente consultata sul Portale della Diocesi di Milano.

Dell'annata in corso viene offerto invece un sommario ragionato e la Guida operativa.

www.chiesadimilano.it/avvocatura

exLege

ABBONAMENTI

Per abbonarsi occorre:

1. effettuare il versamento della quota mediante bollettino postale o bonifico bancario, indicando solo il nominativo di chi effettua il pagamento
2. compilare la scheda “**dettaglio indirizzi**” indicando colui cui deve essere recapitata la rivista
3. inviare la scheda “dettaglio indirizzi”, completa della ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario, a **ITL - Servizio Abbonati**, fax: 0249665083, oppure mail: exlege@chiesadimilano.it

Bollettino postale, estremi del bonifico e scheda “dettaglio indirizzi” sono disponibili all’indirizzo www.chiesadimilano.it/exlege

Quote abbonamento

Annuale ordinario

Italia: € 30,00

Esteri: € 60,00

Convegni CAEP: € 23,00